

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BALDINELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) PERON	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) CESARE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) BALDINELLI

Seduta del 17/12/2024

FATTO

Nel reclamo, al quale il ricorso fa integralmente rinvio, il cliente afferma quanto segue:

- ha concluso con l'intermediario, in data 14/02/2018, un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione (n. *192), per un capitale lordo mutuato pari a € 37.200,00;
- il finanziamento veniva estinto anticipatamente, con decorrenza 28/02/2022, e non veniva riconosciuto alcun rimborso per commissioni e/o premi;
- ai sensi della sentenza CGEU Lexitor e della sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022 ha diritto alla restituzione pro quota degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata, per complessivi € 1.597,20;
- in data 18/04/2024 esperiva infruttuosamente reclamo, con il quale chiedeva la restituzione pro quota degli oneri e commissioni per il predetto importo;

In relazione a ciò ha proposto ricorso all'Arbitro formulando richiesta di rimborso per complessivi € 1.597,20 più interessi legali dal giorno dell'estinzione a quello del rimborso.

Nelle controdeduzioni l'intermediario afferma:

- nel contratto, all'art. 5, è esplicitato che non sono oggetto di rimborso le spese di istruttoria, in quanto non riguardano attività soggette a maturazione nel tempo e successive al perfezionamento dello stesso, e le spese di intermediazione, che comprendono i costi e gli oneri sopportati per l'attività svolta dalla rete di vendita dalla fase pre-istruttoria della pratica alla liquidazione dell'importo totale del credito al cliente;
- la propria carenza di legittimazione passiva circa la domanda di ripetizione delle spese di intermediazione, essendo accipiens effettivo delle somme versate dal ricorrente a tale titolo l'agente intervenuto per la stipula del contratto;
- reitera l'offerta di rimborso dell'importo pari a € 240,69 quale ristoro delle commissioni di attivazione non godute, già presentata in sede di riscontro al reclamo e non accettata dal cliente;
- la Corte di Giustizia Europea è intervenuta su una questione sul credito immobiliare con una pronuncia, la cui ratio non differisce da quella della sentenza "Lexitor";
- "quanto traspare dalla lettura delle due pronunce è che il vero discrimine non sia il contesto normativo di origine, ma il livello di trasparenza che ogni singolo contratto garantisce al consumatore anche sulla scorta delle diverse normative nazionali di recepimento delle direttive";
- avendo la normativa primaria e secondaria italiana previsto che gli intermediari distinguano nei contratti i costi *up front* e *recurring*, se dunque si consegna al consumatore una documentazione in cui, in conformità a quanto richiesto da tale normativa, si delinea la differenza tra costi slegati e costi legati alla vita del contratto di finanziamento, non si potrà altro che affermare che il consumatore italiano ha ottenuto il grado di tutela richiesto dal legislatore europeo e si dovranno quindi ritenere non rimborsabili i costi definiti *up front*;
- ciò è avvenuto nel caso di specie, essendo le voci di cui si chiede il rimborso riferite a costi indicati in modo chiaro e trasparente come *up front* nel contratto e nel Secci.

DIRITTO

La domanda proposta dalla ricorrente è relativa all'accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri economici connessi ad un finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo degli stessi, sancita all'art. 125-sexies t.u.b.

Il Collegio richiama, preliminarmente, il proprio costante orientamento, secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Per quanto riguarda, in particolare, i contratti di finanziamento sottoscritti – come quello di specie - prima del 25 luglio 2021, poi anticipatamente estinti, l'orientamento condiviso dai Collegi, successivamente alla decisione n. 263/2022 della Corte Costituzionale, ritiene applicabile l'originario art. 125-sexies t.u.b., come interpretato alla luce della sentenza della CGUE, 11 settembre 2019 C 383/18 ("sentenza Lexitor"), le cui statuizioni non sono

state disattese dalla più recente pronuncia della CGUE, 9 febbraio 2023, C-555/21, richiamata dall'intermediario, avendo la Corte chiaramente evidenziato le "specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato" (cfr. par. 28 e 32-36).

A quest'ultimo riguardo, il Collegio ritiene di dare continuità all'orientamento espresso con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019 - richiamata anche dalla citata sentenza della Corte costituzionale, che ne ha osservato la conformità alla sentenza "Lexitor" -, secondo cui:

- *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125-sexies t.u.b. deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".* Ciò in quanto *"le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)".* Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette *"sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riprodotto dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva"*.

- *"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"*.

Detto orientamento appare comunque conforme all'assetto normativo riveniente dall'ulteriore modifica apportata dal d. l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni in legge 9 ottobre 2023, n. 136.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *"il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento"* valutando inoltre che *"non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi"*.

Tutto ciò posto, il Collegio accerta il diritto del ricorrente al rimborso delle voci di costo indicate nel prospetto che segue:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 27.705,47	Tasso di interesse annuale	6,17%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	310,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
Data di inizio del prestito	01/03/2018	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	39,04%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di Intermediazione				2.046,00	Recurring	60,00%	1.227,60		1.227,60
Spese di Istruttoria				616,00	Upfront	39,04%	240,48		240,48
Totale									1.468,08

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

Il Collegio dispone che sulle somme così riconosciute vadano corrisposti gli interessi al tasso legale, a far data dal reclamo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.468,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TINA